

Codice A1906A

D.D. 30 gennaio 2024, n. 31

l.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 - rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in località "Sabbioni" e "Madonna degli Olmi" dei Comuni di Carignano e La Loggia (TO). Esercente Società ESCOSA S.p.A. - POS. M0019T



ATTO DD 31/A1906A/2024

DEL 30/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r. 23/2016 e d.lgs 42/2004 – rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in località "Sabbioni" e "Madonna degli Olmi" dei Comuni di Carignano e La Loggia (TO). Esercente Società ESCOSA S.p.A. - POS. M0019T

Considerato che:

il sig. Gianluca Carpignano in qualità di legale rappresentante della società ESCOSA S.p.A., con sede legale in Corso Lombardia 205, 10151 Torino (TO), P.IVA 05162570013, in data 9 ottobre 2023, nostro prot. n. 12000, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ai sensi della l.r. 23/2016 e del d.lgs 42/2004, domanda di rinnovo dell'autorizzazione, di cui alle D.D. 503 del 10/9/2019 e 237 del 5/7/2022, per la coltivazione della cava sita in località "Sabbioni" e "Madonna degli Olmi" dei Comuni di Carignano e La Loggia (TO) per una durata di anni 5;

la richiesta di cui alla l.r. 23/2016 prevede il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di sabbia e ghiaia sita in località "Sabbioni" dei Comuni di La Loggia e Carignano (TO), da svolgersi, senza alcuna modifica rispetto a quanto già autorizzato, nell'ambito del progetto di riassetto definitivo dell'area di cava, a suo tempo presentato ed approvato ai sensi della allora L.R. 40/1998;

l'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000;

il sito ricade nell'area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese ed è ricompreso nello schema grafico n. 12 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;

il sito è vincolato dalle disposizioni del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, PAI (DPCM del 24152001, DGR n. 64-7417 del 71412014) ed è sottoposta a vincolo paesaggistico (d.lgs 42/2004);

Visti:

- la DGR n. 56 – 15060 del 17 marzo 2005 con la quale la Giunta regionale ha approvato il progetto di sistemazione definitiva, esprimendo giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi della l.r. 40/1998, sull'intero "Progetto per la coltivazione del giacimento di sabbia e

ghiaia della cava sita in località “Sabbioni” e “Madonna degli Olmi” dei Comuni di Carignano e La Loggia (TO) avanzata dalla società ESCOSA S.p.A. “;

- l’autorizzazione di durata biennale rilasciata con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 95 del 19 maggio 2004 ai sensi della l.r. 69/1978 con scadenza al 19.05.2006;
- gli atti dei Comuni di La Loggia e Carignano che con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 26.01.2005 (Comune di Carignano) e n. 45 del 16.12.2004 (Comune di La Loggia) avevano approvato, ognuno per le proprie competenze, il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.);
- la successiva autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale dalla Regione Piemonte n. 395 del 14.12.2005, con la quale era stato autorizzato il successivo triennio sino alla data del 19.05.2009;
- l’atto di avvio del secondo lotto quinquennale del progetto complessivo autorizzato dalla Regione Piemonte con le Determinazioni Dirigenziali n. 358 del 01.12.2008, sino alla data del 19.05.2014;
- la Determinazione della Regione Piemonte n. 390 del 9 giugno 2014 con la quale era stato autorizzato il completamento della seconda fase quinquennale fino al 18 maggio 2017;
- l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 17 aprile 2015, che prevedeva l’autorizzazione per la prosecuzione dell’attività estrattiva sino al 21 settembre 2019;
- l’autorizzazione al proseguimento dell’attività estrattiva, rilasciata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale 503 del 10 settembre 2019 e scadenza al 16.05.2024;
- la Determinazione n. 237/A1906A/2022 del 05.07.2022, con la quale il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte aveva autorizzato il subingresso parziale della ESCOSA S.p.A. alla limitrofa Cava degli Olmi S.r.l., limitatamente al mappale identificato al N.C.T del Comune di Carignano al Foglio 96, particella n. 137, corrispondente alla porzione settentrionale del bacino della Cava degli Olmi;

Preso atto che:

la Società ESCOSA S.p.A. ha dichiarato che, a causa del prolungarsi della fase di stagnazione economica e della conseguente riduzione dei ritmi produttivi, il progetto estrattivo non ha potuto svilupparsi secondo le iniziali previsioni: è stata pertanto presentata istanza di rinnovo, per procedere, nelle aree di propria competenza, sotto forma della cava “Sabbioni” e dell’estremità settentrionale del bacino della limitrofa Cava degli Olmi, di cui è stato ottenuto il subingresso, al proseguimento del progetto complessivo per la realizzazione degli interventi di coltivazione mineraria, con conseguente riqualificazione ambientale finale dell’area sita in località Sabbioni dei Comuni di La Loggia e Carignano;

con nota prot. n. 2274 del 13/10/2023 il RUP ha comunicato l’avvio del procedimento a far data dal 9/10/2023 e ha convocato per il 16 novembre 2023 la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona in videoconferenza, per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all’oggetto. Indicando inoltre che il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni, al netto dell’eventuale sospensione necessaria per l’acquisizione di ulteriori informazioni o integrazioni documentali.

Valutato che:

a seguito del sopralluogo espletato in data 14/11/2023 presso la sede della cava in località Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di La Loggia e Carignano, si è svolto il sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi per la prosecuzione dell’iter autorizzativo dell’istanza di cui all’oggetto. Durante il sopralluogo è stato visionato lo stato dei luoghi sui lati est-ovest, sul territorio dei comuni di La Loggia e Carignano dove risultavano in attività i lavori di coltivazione

ed è stato evidenziato che:

- i cumuli di terreno vegetale stoccato in prossimità del lago dovranno essere cartografati e dovrà essere garantita un'altezza non superiore a tre metri e previste semine protettive da effettuare sui cumuli stessi;
- i rappresentanti dell'Ente parco, hanno proposto di prevedere, sui cumuli di cui sopra, la realizzazione di pareti artificiali idonee per la nidificazione di topini e gruccioni;
- si è prescritto inoltre che vengano posizionati dei cartelli ammonitori sui limiti di confine dell'area di cava lato Cava Olmi, in corrispondenza della viabilità di cantiere;

in occasione della Conferenza dei Servizi tenutasi, in data 16.11.2023, per l'esame istruttorio dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di sabbia e ghiaia sita in località "Sabbioni" e "Madonna degli Olmi" dei Comuni di La Loggia e Carignano (TO), oltre alla richiesta di chiarimenti in merito a quanto evidenziato nel sopralluogo del 14.11.2023, il Comune di La Loggia ha segnalato che nella "Relazione paesaggistica" presentata a corredo dell'istanza di rinnovo autorizzativo ai sensi del D.lgs. 42/2004, veniva ancora citato il precedente Strumento urbanistico del Comune medesimo, sotto forma del Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 28-2229 del 22.06.2011, chiedendo di adeguare, per coerenza, la relazione medesima sulla base del nuovo Progetto Definitivo della Variante Generale del P.R.G.C., redatta ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/1977 ed adottata con la Del. C.C. n. 17 del 12.04.2022. In conclusione della C.d.S. il RUP ha concesso 30 giorni alla ditta per acquisire le ulteriori integrazioni e chiarimenti richiesti in fase di C.d.S.;

con nota prot. n.15980 del 15/12/2023 la società istante ha presentato i chiarimenti in adempimento di quanto richiesto nella C.d.S. del 16.11.23, e l'adeguamento della "Relazione paesaggistica" sulla base del citato aggiornamento dello Strumento urbanistico, del quale nella medesima è stato riportato anche un estratto della Tavola di Piano P2 "Planimetria generale", unitamente alla relativa scheda di riferimento alle Norme d'Attuazione del P.R.G.C. (art. 26/2016);

con nota prot. n. 700 del 19/01/2024 il Settore Polizia mineraria ha trasmesso a tutti i partecipanti alla C.d.S. la documentazione di cui al punto precedente precisando, vista la completezza della documentazione trasmessa, che non sarà convocata un'ulteriore riunione di Conferenza dei Servizi.

Considerato che:

il Comune di Carignano in fase di C.d.S. ha comunicato di aver concluso l'iter relativo all'autorizzazione paesaggistica, rilasciata con determinazione n. 286 del 15/11/2023 e contestualmente di aver espresso il nulla osta ex l.r. 23/2016 al rinnovo dell'autorizzazione con determinazione n. 288 del 15/11/2023;

con nota prot. n. 16525 del 28/12/2023 il Comune di La Loggia ha trasmesso la Determinazione del Responsabile del Settore n. 2 del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio con oggetto: rinnovo di anni 5 coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia in località sabbioni - Soc. ESCOSA S.p.A. autorizzazione paesaggistica ordinaria n. 1/2023;

l'istanza di rinnovo richiesta per una durata di anni 5, è funzionale al completamento dei lavori già previsti dal progetto autorizzato con le D.D. 503 del 10/9/2019 e 237 del 5/7/2022, per la coltivazione della cava in località Sabbioni dei Comuni di Carignano e La Loggia;

da quanto sopra esposto, l'approvazione dell'istanza di rinnovo nella coltivazione della cava in località Sabbioni dei Comuni di Carignano e La Loggia, richiesta per i lavori già previsti dal progetto autorizzato, avviene a seguito della:

- valutazione positiva dei criteri previsti all'art. 19 comma 4 della l.r. 23/2016;
- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è invariato rispetto a quello già approvato.

Considerato inoltre che il progetto stesso:

- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- prevede i medesimi tempi e le stesse condizioni dettate nel vigente atto autorizzativo.

Si è quindi ritenuto di accogliere l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi della l.r. 23/2016, alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. in località Sabbioni dei Comuni di Carignano e La Loggia (TO), con le seguenti specifiche condizioni:

- è concesso alla società ESCOSA S.p.A., con sede legale in Corso Lombardia 205, 10151 Torino (TO), P. IVA 05162570013, il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 16 maggio 2029, per i lavori di coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in località Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di La Loggia e Carignano(TO), sui mappali identificati al N.C.T.

LA LOGGIA:

Foglio XVIII, mappali n. 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 58, 113, 116, 117, 118,119, 126, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156,157, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 184, 185, 189, 191, 193,199, 204, 217, 223, 226, 252, 254, 259, 261, 263, 265 e 270;

Foglio XIX, mappali n. 19, 22, 24, 25, 26, 27, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 146,147, 148, 149, 150, 151, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 184 e 397 (ex 103);

CARIGNANO:

Foglio XCVI, mappali n. 9, 13, 17, 20, 119, 120, 136 e 137;

- l'importo totale della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa, sostitutiva di quella in essere, è fissata in € 429.800,00 € (quattrocentovantinovemilaottocento/00). E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'intervento di rinaturazione e riqualificazione naturalistica connesse a movimentazione ed estrazione di materiali litoidi, di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale. La polizza fideiussoria, sostitutiva della precedente, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;
- fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nei precedenti atti autorizzativi del Settore Polizia mineraria cave e miniere, di cui alle D.D. 503 del 10/9/2019 e 237 del 5/7/2022;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle autorizzazione paesaggistica rilasciate ai sensi del d.lgs 42/2004 con determina n. 286 del 15/11/2023 dal Comune di Carignano con scadenza in data 15/11/2028 e con determina n. 1/2023 del Comune di La Loggia del 28/12/2023;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001;
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- DGR 5 aprile 2019 n. 17-8699 "Art. 33 l.r. 23/2016 - Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera";
- D.Lgs 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
- la DGR n.1-4936 del 29 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024;
- la l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di concedere alla Società ESCOSA S.p.A., con sede legale in Corso Lombardia 205, 10151 Torino (TO), P. IVA 05162570013, il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 16 maggio 2029, per i lavori di coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di La Loggia e Carignano (TO) , sui mappali identificati al N.C.T.

LA LOGGIA:

- Foglio XVIII, mappali n. 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 58, 113, 116, 117, 118,119, 126, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156,157, 160, 161, 162, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 184, 185, 189, 191, 193,199, 204, 217, 223, 226, 252, 254, 259, 261, 263, 265 e 270;
- Foglio XIX, mappali n. 19, 22, 24, 25, 26, 27, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 146,147, 148, 149, 150, 151, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 184 e 397 (ex 103);

CARIGNANO:

- Foglio XCVI, mappali n. 9, 13, 17, 20, 119, 120, 136 e 137;

in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fideiussione o garanzia bancaria/assicurativa, sostitutiva di quella in essere, è fissata in € 429.800,00 € (quattrocentoventinovemilaottocento/00). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al punto successivo. La nuova fideiussione dovrà essere in capo alla Regione Piemonte. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'intervento di rinaturazione e riqualificazione naturalistica connesse a movimentazione ed estrazione di materiali litoidi, di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale. La polizza fideiussoria, sostitutiva della precedente, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- - - estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario . La durata della fideiussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 12 mesi per le opere agricole e 36 mesi per tutte le altre opere dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
 - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fideiussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nei precedenti atti autorizzativi del Settore Polizia mineraria cave e miniere, di cui alle D.D. 503 del 10/9/2019 e 237 del 5/7/2022;

devono essere rispettate le prescrizioni di cui alle autorizzazione paesaggistica rilasciate ai sensi del d.lgs 42/2004 con determina n. 286 del 15/11/2023 dal Comune di Carignano con scadenza in data 15/11/2028 e con determina n. 1/2023 del Comune di La Loggia del 28/12/2023;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

la presente determinazione sarà inviata al Comune di Carignano al Comune di La Loggia e all'Ente di gestione del parco del Po piemontese per quanto di competenza;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini